

125

N. 1270/2011 R. G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

Sezione I civile

composta dai Magistrati:

dott. Vittorio ROSSI

Presidente

dott. Guido FEDERICO

Consigliere

dott. Guido SANTORO

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENT. N.	125/12
DEP. MINUTA	27.12.11
N.	1270/2011 RG
DEPOSITATA L.	18 GEN 2012
N.	205
N.	154
OGGETTO:	OPP. A SENTENZA DCCA FALLIMENTO

SENTENZA

nella causa di reclamo promossa con ricorso depositato in data 1 giugno 2011

da

in persona del liquidatore rappresentata e difesa in causa dagli avv. ti

nello studio dei quali, in .

ha eletto domicilio;

- PARTE RECLAMANTE -

contro

in persona del curatore, autorizzato a stare in giudizio con provvedimento 6-7-2011 del giudice delegato, rappresentato e difeso in causa, in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.

presso lo studio del quale in

a ha eletto domicilio;

- FALLIMENTO -

1

Santoro

e contro

(QUALE CESSIONARIA DI DEL RAMO D'AZIENDA RELATIVO
ALLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI NELLE PROVINCE DI PADOVA, ROVIGO E VENEZIA)
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
del foro di Venezia presso lo studio del quale in ha eletto
domicilio;

- CREDITORE ISTANTE -

OGGETTO: reclamo ex art. 18 L. F. avverso la sentenza di fallimento n. 86/2011, emessa dal
tribunale di Padova in data 7 aprile 2011 e depositata in cancelleria in data 29 aprile 2011.-

Causa discussa all'udienza del 15 dicembre 2011.

Ritenuto in fatto e in diritto

Con la sentenza qui impugnata il tribunale di Padova, a seguito di istanza presentata
, che si assumeva titolare di crediti tributari per complessivi
€ 5.283.000 circa, dichiarava il fallimento di con sede
in.

Avverso detta sentenza (notificata il 6-5-2011) la società
in persona del liquidatore ha proposto reclamo, con il ricorso in
epigrafe, chiedendo la revoca del fallimento.

A sostegno del reclamo il liquidatore ha dedotto: (1.) l'insussistenza del credito
vantato dall'istante; (2.) la insussistenza dello stato di insolvenza e ha chiesto che la
corte d'appello "voglia revocare il fallimento della società
erroneamente dichiarato dal tribunale di Padova, con sentenza 7-29 aprile 2011, con tutte le
conseguenti e inerenti statuizioni di legge".

Faut

Il [redacted] si è costituito in giudizio, opponendosi all'accoglimento del reclamo, chiedendo alla corte d'appello di "rigettare il reclamo ex adverso proposto e per l'effetto confermare la sentenza del tribunale di Padova n. 86/2011, resa in data 7-4-2011", con vittoria di spese.

Si è costituita in giudizio anche [redacted] quale avente causa dell'originario creditore [redacted] resistendo al reclamo e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese.

All'udienza del 15 dicembre 2011 la causa è stata riservata per la decisione.

* * *

Il reclamo non è fondato.

1. Il reclamante critica la valutazione del tribunale di Padova in ordine alla ritenuta situazione di insolvenza della società, con specifico riguardo alla mancata (o non completa) considerazione della natura contestata del credito tributario azionato da [redacted] [e che la reclamante evidenzia essere composto da: a.) cartella per € 5.283.015,89; b.) cartella per 8.378,16, oggetto di rateazione e il "cui carico scaduto ed eseguibile corrisponde a € 337,17"; c.) cartella per € 25.341,33] e delle conseguenze sulla situazione economico-patrimoniale dell'impresa sociale.

2. Il reclamo si incentra, dunque, sulla "contestazione" del credito tributario di cui innanzi sub lett. a.) e sulla ritenuta conseguente insussistenza dello stato di insolvenza della società.

E alla luce dell'indicato atteggiamento difensivo della parte reclamante va, innanzi tutto, preso atto che il credito di cui sub c.) non è oggetto di alcuna contestazione da parte della reclamante e deve ritenersi pacificamente sussistente e altrettanto certamente non onorato; in secondo luogo va pure preso atto che la reclamante non ha mai

contestato la legittimazione di [redacted] all'istanza di fallimento, quale creditrice per importo non inferiore a € 30.000,00.

3. Ciò posto, il reclamo si diffonde nel tentativo di sostenere che il credito dell'istante [redacted] (poi I [redacted]) per complessivi € 5.308.694,49 (vale a dire a quello di cui alla cartella sub a), in quanto contestato nelle sedi giudiziarie da essa adite, non sarebbe idoneo a fondare la declaratoria di fallimento, anche in considerazione della richiesta di rateazione da essa formulata e "tuttora pendente", e richiama a sostegno dell'assunto le motivazioni addotte a sostegno dei ricorsi innanzi alla giurisdizione tributaria;

4. In proposito osserva la Corte che, anche a voler in via meramente astratta e ipotetica accreditare i vizi formali invocati dalla [redacted] (e consistenti a suo dire nella necessità che il diniego dell'istanza di condono sia estrinsecato in un atto formale), e dunque la insussistenza del debito per sanzioni, interessi e accessori vari, è certo che il credito capitale per i.v.a. non versata ammonta a circa € 2.800.000 (è quello che la stessa reclamante identifica come il "debito originario, a titolo di imposta sul valore aggiunto di € 2.752.556": reclamo, pag. 3);

orbene la sussistenza di una tale posta debitoria è riconosciuta dalla stessa , reclamante nella dichiarazione dei redditi del 2002 (doc. 15 curatela), nella dichiarazione integrativa predisposta in occasione della richiesta di condono ex art. 9 bis l. n. 289/2002 (doc. 16 curatela), oltre che – come già detto – nei bilanci; ed è certo che, anche a tener conto solo dell'importo capitale suddetto, il patrimonio netto della società è negativo;

il punto è stato colto dalla sentenza reclamata laddove viene osservato che, anche a voler considerare unicamente tale credito capitale *“risulterebbe comunque un patrimonio netto negativo di euro 1.317.000”*;

la reclamante ha contestato tale argomento, sostenendo che *“sottraendo dal dato inerente il patrimonio netto negativo l'ammontare della pretesa tributaria contestata (appostato a bilancio tra le poste passive) il patrimonio netto diventa positivo, diversamente da quanto viene sostenuto nella sentenza”* (reclamo, pag. 17), ma la mancanza di qualsiasi dimostrazione di tale meramente assertivo motivo di doglianza ne evidenzia di per sé l'inconsistenza;

come rilevato dalla curatela *“avendo riguardo ai soli dati contabili dell'opponente, il bilancio al 31-12-2009 evidenzia un patrimonio netto negativo pari a euro 3.825.160 che deriva dalla sommatoria di varie voci tra cui un debito tributario di 3.968.926 che, già al netto delle sanzioni si manterrebbe comunque nell'intorno di euro 2.800.000 circa con la conseguenza che il patrimonio netto, sulla base – lo si ripete – dei dati offerti dalla reclamante, rimane negativo”*;

ed è aritmeticamente indubbio che se si diminuisce il debito tributario iscritto per 3.968.926 a 2.800.000 (e, dunque, di circa 1.200.000) il patrimonio netto negativo evidenziato in bilancio in 3.825.160 non può diminuire a una cifra inferiore a € 2.600.000;

del resto la stessa reclamante non può negare che *“il patrimonio negativo c'è da anni”* (reclamo, pag. 17);

5. e così circoscritta la rilevanza della questione della contestazione del credito avanti i giudici tributari e assunto unicamente il debito in linea capitale per i.v.a. non versata (come innanzi rilevato più volte riconosciuto dalla stessa reclamante) e riportando il dibattito processuale all'oggetto suo proprio, ossia la verifica della

situazione di insolvenza della società reclamante, va ritenuto che la situazione della società quale emergente dai soli dati di sua stessa provenienza, evidenzia una chiara situazione di insolvenza;

6. la reclamante cerca di diminuire la valenza dimostrativa del dato – già sopra censito – di un così rilevante patrimonio netto negativo “*da anni*”, assumendo che “*lo stato patrimoniale non è mai, di per sé, indice rivelatore di uno stato di insolvenza o meno*” (reclamo, pag. 17);

senonché pienamente fondata è la replica sul punto mossa dalla curatela, ossia che, trattandosi – come nel caso di specie è certo – di società posta in liquidazione, lo sbilancio fra attivo e passivo non solo è dimostrativo dello stato di insolvenza, ma è il prioritario criterio per verificare la situazione di insolvenza dell'impresa, come insegnato dalla giurisprudenza costante della suprema corte; e, dunque, contrariamente a quanto opinato dalla reclamante, va senza dubbio ravvisata nella situazione di squilibrio patrimoniale emergente dagli stessi dati di provenienza della società il di lei stato di insolvenza;

il rilievo offre l'occasione per valutare la irrilevanza dell'argomento che la reclamante crede di poter mobilitare a proprio favore in ordine alla sicura esigibilità dei crediti appostati in bilancio e alla titolarità di tre autorimesse in Abano Terme: sul punto del tutto correttamente il tribunale ha osservato che si tratta di profili – anche a volerne assumere la effettiva consistenza in via puramente ipotetica – non idonei a escludere la situazione di insolvenza, in quanto l'evidenziato deficit patrimoniale è derivato ponendo all'attivo tutte le voci (crediti e immobili) così come risultanti in bilancio;

Sanuti

una analisi dei dati salienti della società reclamante e della sua situazione economico-patrimoniale, quale quella puntualmente svolta dalla difesa della curatela sulla base degli stessi dati contabili della _____ vale a ribadire e ulteriormente confermare quello squilibrio patrimoniale già di per sé solo, nella condizione di società in liquidazione, idoneo a dare la dimostrazione di una situazione di insolvenza;

e invero, come rileva la curatela nella sua comparsa costitutiva, *“la società opponente è una società immobiliare che è stata posta in liquidazione il 28 giugno 2007 quando all’esito dell’approvazione del bilancio al 31-12-2006 veniva registrata una perdita di euro 1.574.930 che rendeva il patrimonio netto negativo per euro 1.229.557”*;

i successivi esercizi hanno evidenziato:

2007 perdita di € 1.797.559 con patrimonio netto negativo per € 3.017.116;

2008 perdite per € 408.841

2009 perdite per 399.203 con patrimonio netto negativo per € 3.825.160;

lo stato patrimoniale della società quale risultante dall’ultimo bilancio approvato (31-12-2009) evidenzia:

- crediti verso clienti per € 971.782

- crediti verso la controllante _____) per € 2.217.489;

- crediti verso altri per € 1.145.556;

- rimanenze per € 120.018 [si tratta della voce *“prodotti finiti e merci”* ove sono appostati le tre autorimesse site in _____

In riferimento alla posizione creditoria verso _____ gran lunga la più consistente (in quanto comprende anche crediti per € 678.924,05 indicati come *“fatture da emettere”*), risultano documentalmente riscontrati i rilievi formulati dalla

curatela, ossia che "la controllante ... è stata posta in liquidazione nel giugno 2011, a seguito dell'assemblea di approvazione del bilancio al 30-6-2010" dal quale emergevano:

- una perdita di esercizio pari ad euro 1.071.631;
- debiti per 15 milioni di euro circa;
- un patrimonio netto di € 20.869 (doc. 7 curatela);

ne viene che risultano pienamente condivisibili le osservazioni in proposito della curatela, circa la assai dubbia esigibilità di quel cospicuo credito, in sostanza la voce più rilevante dell'attivo, e comunque la sua non immediata esigibilità;

e, dunque, anche la considerazione dell'attivo della (sempre quale risultante dal bilancio) evidenzia dati che concludono la irreversibile incapacità della società di far fronte ai debiti con regolarità;

7. alla luce delle indicate pacifiche circostanze la questione in ordine alla "contestazione" del credito avanti la giurisdizione tributaria, come già innanzi osservato, non risulta affatto decisiva ai fini di questo procedimento, in quanto trattasi di questione in ogni caso inidonea a elidere il debito verso l'erario nella precisata entità e a far venir meno lo stato di insolvenza della società;

ed è quindi solo per completezza di motivazione ed esclusivamente per confutare quanto agitato in reclamo che mette conto osservare che:

- quanto alla invocata "contestazione" del credito, atteso che è pacifico che nei primi due gradi di giudizio le tesi della reclamante sono state disattese, l'osservazione del tribunale – secondo cui sarebbe verosimile un eguale esito del giudizio di cassazione – va interpretata nel senso che, se certo non può astrattamente escludersi un diverso opinamento in sede di giudizio di legittimità, nondimeno, in un giudizio prognostico

– quale è necessario in questa sede – l'esito sfavorevole di due gradi di giudizio non può che militare contro la tesi della reclamante e, così interpretato, il rilievo del tribunale risulta del tutto condivisibile;

- è del pari certo che di tale così rilevante debito la società reclamante nulla ha effettivamente pagato, neppure secondo le più favorevoli scadenze dei termini di cui all'art. 9 bis della legge n. 289/2002, pur in presenza di un debito portato da un titolo che – benché soggetto a contestazione – è pur tuttavia esecutivo;

quanto alla *“istanza di rateazione ex art. 2 co. 20, d.l. 29-12-2010 n. 225 conv. nella legge 10/11”* della quale la stessa reclamante allega che è ancora in corso la *“valutazione della sua accoglibilità”*, risulta che con provvedimento motivato notificato il 14-3-2001 ha respinto tale istanza, non ravvisando *“in considerazione del venir meno dell'attività di impresa, la società è stata messa in liquidazione in data 29 giugno 2007, dalla documentazione allegata all'istanza di rateazione presentata non si rileva l'esistenza delle condizioni di temporanea difficoltà che consentirebbero l'accesso al beneficio della rateazione, quanto piuttosto di uno stato di crisi irreversibile”* (doc. allegato n. 1 alla memoria di 31-3-2011);

8. tutte le argomentazioni e conclusioni sinora assunte si sono basate esclusivamente sui dati forniti dalla stessa società reclamante nelle sue scritture contabili e, fondamentalmente, nei bilanci da essa depositati; se poi si assumono a riferimento le emergenze della procedura fallimentare, la situazione della società reclamante risulta, se possibile, ancor più grave e disastrosa; i debiti insinuati al passivo fallimentare si aggirano intorno ai 14 milioni di euro con una differenza fra attivo e passivo di oltre 10 milioni (anche a voler accreditare integralmente i crediti al valore esposto in

bilancio), onde anche sotto tale profilo la situazione di insolvenza della reclamante deve ritenersi conclamata.

9. In definitiva, sul punto, sia dalla mera considerazione delle risultanze di bilancio della in liquidazione, sia dalla considerazione delle emergenze della procedura fallimentare, la società reclamante risulta versare in stato di insolvenza e il reclamo da essa proposto avverso la dichiarazione di fallimento adottata dal tribunale di Padova va disatteso con piena conferma dell'impugnata sentenza.

10. Le spese processuali delle parti reclamate, come in dispositivo liquidate in assenza di notula, seguono la soccombenza della reclamante e vanno poste a suo integrale carico.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo avverso la sentenza di fallimento n. 81/2011, di data 7-29 aprile 2011, del tribunale di Padova, lo *rigetta*, *condanna* la parte reclamante a rifondere le spese di lite a favore della curatela fallimentare e del creditore istante, spese liquidate per ciascuno di essi, in complessivi € 1.730,20, di cui € 1.120,00 per onorari ed € 573,00 per diritti, il resto per spese, oltre al rimborso forfettario spese generali.-

Venezia, 15 dicembre 2011.-

Il consigliere est.

Guido Santoro

Guido Santoro

Il Presidente

Vittorio Rossi

Vittorio Rossi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Venezia.

18 GEN 2012



IL CANCELLIERE DI
Dott. *Carla Greco*

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Carla Greco

DATO AVVISO
TELEMATICO

Oggi ... 18 GEN 2012

Carla Greco

10

Inviato copie autentiche sentenza agli
Uffici Giudiziali di VE

per notifica ai sensi art.17-18 L. 119/1982 *di regolamento*

Venezia 1-9-GEN-2012

Il Cancelliere
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carlo Greco



TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA
COPIA AUTENTICA
COPIA AUTENTICA

Venezia
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carlo Greco